

Avviso Bridge to Digital 2024

FAQ

Attuazione e rendicontazione progetti agevolati

1. Qualora in fase di attuazione si renda necessario cambiare uno dei fornitori inizialmente individuati che tipo di comunicazione deve essere inviata?

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dell'Avviso la sola modifica del fornitore non costituisce variazione progettuale e in quanto tale non comporterebbe alcuna comunicazione formale.

Tuttavia tale fattispecie si verifica nei soli casi in cui oggetto della fornitura iniziale sia un bene/servizio acquistabile sul mercato sulla base di un'offerta al pubblico standard. Viceversa laddove la fornitura contempli una prestazione specialistica "personalizzata" in base alle esigenze del cliente (come nel caso di forniture che attengono ai servizi professionali ICT di supporto specialistico) risulta altamente improbabile che due diversi fornitori propongano la medesima soluzione e producano un preventivo identico.

In questo caso la variazione del fornitore implica di fatto una variazione progettuale per la quale, ai sensi del citato art. 15 va presentata una richiesta debitamente motivata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, da inviare mediante PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Tale richiesta deve essere accompagnata dai relativi preventivi di spesa e da uno schema riepilogativo nel quale siano riportate le voci di spesa interessate dalla variazione, il valore ammesso in valutazione e il valore variato.

2. Ai fini della redazione della diagnosi digitale ex post è corretto utilizzare il medesimo file contenente la diagnosi ex ante completandolo nei campi a suo tempo lasciati in bianco e relativi alla valutazione ex post?

No, non è corretto. Al fine di evitare possibili modifiche, anche involontarie, della diagnosi ex-ante la procedura di rendicontazione prevede che la diagnosi ex post - pur riferita a quanto indicato nell'analisi ex- ante - venga redatta sull'apposito fac-simile messo a disposizione sul canale <https://www.regione.umbria.it/bridge-to-digital-2024> (sezione Modulistica/Documentazione Rendicontazione) e compilata esclusivamente nelle parti indicate relative alla sola valutazione ex-post.

3. Le fatture come visualizzate dal programma di contabilità sono rendicontabili oppure è obbligatoria la trasmissione della fattura in formato .xml??

Come previsto dall'art. 17 dell'Avviso, al comma 1 lettera e., ai fini della rendicontazione finale delle spese è necessario inviare sia le fatture elettroniche in formato .xml che le relative fatture di cortesia in formato .pdf.